



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

REGOLAMENTO COMUNALE

ABBRUCIAMENTO

RESIDUI VEGETALI

Legislazione antincendi boschivi

L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana

D.P.G.R. 48/R dell'08/08/2003 Regolamento Forestale della Toscana

e successive modifiche introdotte con D.P.G.R. 53/R del 05/05/2015

legge 11 agosto 2014 n. 116 (pubblicata in G.U. 20 agosto 2014, n. 192),

*Approvato dal Consiglio Comunale
di San Gimignano con deliberazione
n° 75 del 30.11.2015*



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



INDICE

Titolo I <u>I PRINCIPI</u>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 1 - Profili istituzionali• Art. 2 - Valori etici e culturali
Titolo II <u>DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE</u>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 3 - Definizioni e precisazione normative• Art. 4 - Ambito di applicazione• Art. 5 - Aree a rischio• Art. 6 - Periodi a rischio• Art. 7 - Azioni a rischio incendi
Titolo III <u>DISPOSIZIONI GENERALI</u>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 8 - Abbruciamento di residui vegetali• Art. 9 - Norme generali di AIB• Art. 10 - Norme AIB valide nei periodi a rischio• Art. 11 - Norme AIB valide nei periodi non a rischio• Art. 12 - Accensione fuochi per esigenze personali• Art. 13 - Distanze abbruciamenti e sterpaglie da edifici e strade. In zona agricola• Art. 14 - Distanze abbruciamenti e sterpaglie da edifici e strade in zona residenziale
Titolo IV <u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	<ul style="list-style-type: none">• Art. 15 - Sanzioni• Art. 16 - Vigilanza• Art. 17 - Inumazione di animali• Art. 18 - Incompatibilità e abrogazione di norme



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Titolo I – I PRINCIPI

Art. 1 – Profili istituzionali.

1. Il Comune di San Gimignano, nell'ambito delle proprie competenze, è impegnato nella prevenzione dei boschi: una straordinaria risorsa che occupa più della metà del nostro territorio.
2. Nell'attività di prevenzione e spegnimento sono coinvolte numerose forze che fanno capo alla Provincia, Comune, Associazioni di volontariato AIB, Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Art. 2 – Valori etici e culturali.

1. L'Amministrazione Comunale raccomanda a coltivatori e cittadini di evitare il rischio di trasformare l'operazione di smaltimento delle patate e dei residui di tagli boschivi in scintille di pericolosi incendi boschivi perché, con una scrupolosa attività preventiva, si riduca fino ad annullarlo il rischio di vedere sfuggire un fuoco al controllo.
2. Chiunque avvista un incendio o tema che possa propagarsi per particolari situazioni ambientali, è obbligato a darne immediato avviso al Corpo Forestale anche mediante il numero verde "1515", ai Vigili del Fuoco anche mediante il numero "115" ed alle autorità locali (Carabinieri, Sindaco, Ufficio di Protezione Civile, ecc.).



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Titolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 3 - Definizioni e precisazioni normative

1. Si definisce rifiuto, infatti, ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi".
2. Al medesimo art. 183 si definisce cosa si intende, nello specifico, per rifiuto organico cioè "i rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici etc..", introducendo quindi nella definizione anche lo scarto vegetale di giardini e parchi, ribadendo, qualora ce ne fosse bisogno, che tali materiali sono e rimangono rifiuti.
3. L'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006 invece, riporta i casi di esclusione dal regime di rifiuto per taluni materiali; non rientrano infatti (art. 185 comma 1 lett. f)) "omissis.., paglia, sfalci e potature nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, omissis."
4. Si lega, pertanto la tipologia, del materiale (sfalci e potature) all'origine della stessa (agricola e/o forestale) al fine dell'esclusione dalla definizione di rifiuto. Possono quindi essere esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. solo quei materiali prodotti da attività agricole e forestali (sarmenti di vite, potature di olivo, potature forestali etc.).
5. La Legge n. 116/2014 introduce il nuovo comma 6 bis all'art. 182 del Testo Unico Ambientale che recita: "Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Omissis."
6. Nella sostanza, la norma così come in ultimo modificata dalla Legge n. 116/2014, non fa altro che "regolarizzare" quanto già la Legge Forestale della Regione Toscana, il D.P.G.R. n. 48/R/2003, consentiva ai sensi dell'art. 66, sempre e comunque riferito a "abbruciamento dei residui vegetali derivanti da utilizzazioni legnose o da altre operazioni colturali".
7. AIB (anti incendi boschivi).

Art. 4 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutto il territorio comunale di San Gimignano e in caso di abbruciamento di residui vegetali o di accensione di fuochi in aree boscate o nelle immediate vicinanze, è importante conoscere alcuni elementi essenziali per evitare che i fuochi sfuggano al controllo:



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



- Le aree a rischio che sono soggette alle norme di prevenzione;
- i periodi a rischio nei quali prestare particolare attenzione;
- le azioni a rischio che possono causare l'innescò di incendi boschivi e sono pertanto vietate oppure consentite solo nel caso in cui vengano prese particolari precauzioni.

Art. 5 – Aree a rischio.

1. Le aree a rischio come definite dalla vigente normativa forestale sono costituite da:
 - boschi e arbusteti;
 - impianti di arboricoltura da legno;
 - fascia di terreno contigua alle suddette aree di larghezza pari a:
 - 200 metri, nel periodo a rischio di incendio (dal 1° luglio al 31 agosto)
 - 50 metri nel restante periodo dell'anno (dal 1° settembre al 30 giugno)
 - Le stesse norme di prevenzione previste per il bosco e la fascia di 200 metri contigua al bosco valgono anche per gli impianti di arboricoltura da legno: ad esempio, pioppete o noceti o altre specie forestali come definite dalla normativa in materia.

Art. 6 – Periodi a rischio.

1. **Il periodo a rischio incendi va dal 1° luglio al 31 agosto.**

Le Province possono modificare tale periodo o istituire periodi a rischio diversi anche per singole aree omogenee per caratteristiche vegetazionali.

Art. 7 – Azioni a rischio incendi

1. La Legge Forestale considera tra le azioni a rischio incendi, che come tali possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendi boschivi:
 - l'abbruciamento di residui vegetali;
 - l'accensione di fuochi e di carbonaie;
 - l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
 - l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Titolo III – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Abbruciamenti di residui vegetali

1. Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:
 - che le operazioni riguardino esclusivamente i residui lignocellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
 - che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale lignocellulosico;
 - che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.
2. Devono essere, inoltre, rispettate le norme antincendi boschivi che approfondiamo di seguito, indicando la prescrizione e la relativa sanzione in caso di inosservanza.

Art. 9 – Norme generali di AIB.

1. In caso di abbruciamento di residui vegetali, sono due le prescrizioni antincendio del Regolamento Forestale della Toscana valide tutto l'anno, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:
 - è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso.
Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
 - l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.
Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).
2. L'abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all'interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio.
Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

Art. 10 – Norme AIB valide nei periodi a rischio.

1. Gli abbruciamenti di residui vegetali nella fascia di 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno non sono consentiti nei periodi a rischio incendi.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Sanzione: 240,00 euro.

2. Gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono consentiti dall'alba e fino alle 10 del mattino.

Sanzione: 240,00 euro.

3. Nei castagneti da frutto gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- dall'alba e fino alle 9 del mattino;
- in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni 240,00 euro.

4. Le Province hanno comunque la facoltà di vietare sia gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri, sia quelli all'interno dei castagneti da frutto.

Art. 11 – Norme AIB valide nei periodi non a rischio

1. Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura di castagneti da frutto sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni 120,00 euro.

2. Per gli abbruciamenti nella fascia oltre i 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno valgono le norme generali.

Sanzione: 120,00 euro.

Art. 12 – Accensione fuochi per esigenze personali.

1. Nei boschi l'accensione di fuochi per esigenze personali è consentita, nei soli periodi non a rischio, con le precauzioni previste dal Regolamento Forestale, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di vivande.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



2. Nel rispetto delle precauzioni sottoindicate è inoltre sempre consentita l'accensione delle carbonaie come pure l'accensione di fuochi nei bracieri, barbecue o in altre strutture fisse presenti nelle aree attrezzate, autorizzate a tale scopo.
3. In qualsiasi caso di accensione di fuochi devono essere sempre rispettate le seguenti precauzioni:
 - utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
 - adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata, in relazione alla combustibilità della stessa e alle condizioni climatiche di ventosità;
 - osservare una costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento.
 - in caso di aree attrezzate non accendere fuochi al di fuori di bracieri, barbecue e strutture fisse presenti nelle stesse aree;
 - osservare le prescrizioni e le precauzioni specificamente indicate per l'uso delle aree attrezzate.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni 120,00 euro.

Art. 13 – Distanze abbruciamenti e sterpaglie da edifici e strade in zona agricola

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.
2. Il fuoco non può essere acceso e non può propagarsi ad una distanza inferiore a:
 - 50 metri dagli edifici
 - 100 dalle strade
3. Il fumo derivante della combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici;
4. L'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale in verticale;
5. Devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento (art. 58 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza RD 773/1926);



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



6. Nel caso di abbruciamento di stoppie di cereali o di altri abbruciamenti effettuati su materiali non concentrati in cumuli, in assenza di barriere idonee che impediscano la propagazione del fuoco, deve essere creata una fascia d'isolamento, della larghezza minima di 5 metri costituita da terreno lavorato, o comunque privo di vegetazione ed in grado di isolare l'area oggetto di abbruciamento;

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni 240,00 euro.

Art. 14 – Distanze abbruciamenti e sterpaglie da edifici e strade in zona residenziale

1. Tutti i proprietari possessori e conduttori di fondi lungo tutte le strade ricadenti all'interno del territorio comunale, hanno l'obbligo, entro il termine perentorio del 15 giugno di ogni anno, di tenere i terreni almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina sgombre di covoni, cereali, erbe, ramaglie, foglie secche o altre materie combustibili, provvedendo alla messa a nudo del terreno ed al taglio di siepi, erbe e rami, che si protendono sullo stesso, nonché all'immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all'interno della propria proprietà a distanza di sicurezza e non inferiore a 100 metri da scarpata e/o banchina.
2. Il fuoco non può essere acceso e non può propagarsi ad una distanza inferiore a:
 - 50 metri dagli edifici
 - 100 dalle strade
3. Il fumo derivante della combustione non deve propagarsi sulle strade e sugli edifici.
4. L'abbruciamento deve essere effettuato in assenza di vento ovvero quando la colonna di fumo sale in verticale.
5. Devono essere adottate le cautele necessarie a difesa delle proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona e col numero occorrente di persone fino a quando il fuoco sia spento (art. 58 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza RD 773/1926).

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni 240,00 euro.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



Titolo VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 – Sanzioni.

1. Ai sensi del capo 1° della Legge 24/11/1981 n° 689 e dell'Art. 7-bis D.L.G.S. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, per le violazioni alle norme di cui al presente Regolamento si applicano le seguenti sanzioni amministrative, con il procedimento previsto dalla succitata normativa, salvo che il fatto non costituisca reato, in particolare ai sensi dell'art. 544 bis e 727 del Codice Penale:
 - a. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 240,00 nel periodo a rischio e € 120,00 nei restanti periodi.
 - b. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 10, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 240,00.
 - c. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 120,00.
 - d. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 12, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 120,00.
 - e. Per l'inosservanza delle norme di cui all'articolo 13 e 14 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma pari ad € 240,00.

Art. 16 – Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, e tutti gli organi a norma della Legge 689/81 e delle Leggi Regionali 81/00 e 71/98.

Art. 17 – Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 18 – Entrata in Vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ai sensi di quanto previsto dall'art. 28, comma 3 e/o 4, dello Statuto del Comune di San Gimignano.



COMUNE DI SAN GIMIGNANO

Città del patrimonio mondiale, culturale e naturale dell'UNESCO
Town of UNESCO World Cultural and Natural Heritage
53037 San Gimignano (SI) - Piazza Duomo, 2 - Tel. 0577 9901
C.F. e P.IVA 00102500527 - www.comune.sangimignano.si.it



TABELLA PER CONTROLLO SANZIONI

Sanzioni pari ad € 120,00

n. art.	descrizione
9	Norme generali di AIB - nei periodi non a rischio
11	Norme AIB valide nei periodi non a rischio
12	Accensione di fuochi per esigenze personali

Sanzioni pari ad € 240,00

n. art.	descrizione
9	Norme generali di AIB - nei periodi a rischio
10	Norme AIB valide nei periodi a rischio
13	Distanze abbruciamenti e sterpaglie da edifici e strade in zona agricola
14	Distanze abbruciamenti e sterpaglie da edifici e strade in zona residenziale